

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER IL LAZIO – ROMA

RICORSO CON RICHIESTA DI MISURE CAUTELARI

Per il **Prof. Maurizio La Sala**, C.F.: LSLMRZ77L03H926V, nato a San Giovanni Rotondo il 3.7.1977, residente in San Marco in Lamis alla Via dei Longobardi n. 13, rappresentato e difeso dall'Avv. Michele Ursini, C.F.: RSNMHL68S07A662I, PEC: ursini.michele@avvocatibari.legalmail.it, fax n. 080/5245338, elettivamente domiciliato in Roma alla Via Ottaviano n. 9, giusta procura allegata al presente atto, ricorrente,

CONTRO

Ministero dell'Istruzione, C.F.: 80185250588, in persona del Ministro in carica, Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, C.F.: 80024770721, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, resistenti,

NONCHÉ

Marra Vincenzo, C.F.: MRRVCN74E28E716O, PEC: vincenzo.marra2@ingpec.eu, controinteressato,

e, ove occorra,

nei confronti di tutti i docenti della graduatoria della classe di concorso B015 "Laboratori di scienze e tecnologie elettriche ed elettroniche" nella Regione Puglia,

PER L'ANNULLAMENTO

PREVIA SOSPENSIONE DELL'EFFICACIA

- Del provvedimento, non cognito, di estremi e di data ignoti, che ha disposto l'esclusione del ricorrente dal concorso ordinario per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado, in relazione alla classe di concorso B015 "Laboratori di scienze e tecnologie elettriche ed elettroniche", indetto con D.D. n. 499 del 21.4.2020 ed in parte modificato con Decreto Dipartimentale n. 23 del 5.1.2022;

- Del decreto dall'USR Puglia prot. n. 29859 pubblicato il 12.7.2022, di approvazione della graduatoria dei vincitori per la classe di concorso B015 "Laboratori di scienze e tecnologie elettriche ed elettroniche";
- Della graduatoria definitiva di merito per la specificata classe di concorso B015 "Laboratori di scienze e tecnologie elettriche ed elettroniche" della Regione Puglia, allegata al detto decreto pubblicato il 12.7.2022, nella parte in cui non compare il nome del ricorrente;
- Dei risultati della prova pratica e della prova orale pubblicati il 24.5.2022, per la procedura concorsuale B015 nella Regione Puglia;
- Della scheda di valutazione prova pratica per la procedura concorsuale B015 nella Regione Puglia, contrassegnata dal codice univoco TOEAGQYZ;
- Degli atti con i quali la commissione del concorso ha redatto ed approvato il quesito per la prova pratica, in relazione alla Classe di Concorso B015 "Laboratori di scienze e tecnologie elettriche ed elettroniche", traccia "B": *"Si vuole realizzare un ADC parallelo a 4 BIT con l'utilizzo di 4 comparatori tale che la variazione di tensione continua posta all'ingresso di questi restituisca all'uscita degli stessi un valore digitale da leggere su quattro diodi led posti rispettivamente all'uscita di ciascun comparatore"*;
- del richiamato quesito *"Si vuole realizzare un ADC parallelo a 4 BIT con l'utilizzo di 4 comparatori tale che la variazione di tensione continua posta all'ingresso di questi restituisca all'uscita degli stessi un valore digitale da leggere su quattro diodi led posti rispettivamente all'uscita di ciascun comparatore"*, somministrato nel corso della prova pratica;
- di ogni altro atto connesso e/o presupposto;

**NONCHÉ, OVE RITENUTO NECESSARIO,
PER LA DECLARATORIA DI NULLITÀ,
ANCHE IN VIA CAUTELARE,**

del richiamato quesito *"Come realizzare un Convertitore Analogico Digitale (ADC) a 4 bit con l'utilizzo dei comparatori"* ovvero, in subordine, di inefficacia dello stesso;

E PER LA CONDANNA, ANCHE IN VIA CAUTELARE,

delle Amministrazioni resistenti alla riammissione del ricorrente alla procedura concorsuale per la classe di concorso B015, ovvero alla rinnovazione della procedura di valutazione dell'elaborato, per l'effetto rettificando il punteggio della prova pratica.

FATTO

Il ricorrente ha preso parte al concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente in relazione alla classe di concorso B015 “Laboratori di scienze e tecnologie elettriche ed elettroniche” nella Regione Puglia, indetto con D.D. n. 499 del 21.4.2020, in parte modificato con Decreto Dipartimentale n. 23 del 5.1.2022, avendo presentato la relativa domanda di partecipazione al detto concorso in data 29.7.2020.

La procedura selettiva prevedeva una prova scritta *computer based* con 50 quesiti, valutata al massimo con 100 punti (2 punti per ciascuno dei 50 quesiti), che veniva superata con il punteggio minimo di 70 punti, ed una successiva prova orale all'esito della quale i candidati venivano inseriti nella corrispondente Graduatoria di merito regionale (erano previste, quindi, tante graduatorie quante classi di concorso e tipologie di posto).

Più precisamente, la procedura concorsuale per quanto riguarda le commissioni giudicatrici, le prove d'esame, la predisposizione delle stesse, le sedi di svolgimento e la valutazione dei titoli rimandava espressamente al D.D. n. 23/2022, che stabiliva in particolare che la prova scritta si compone di cinquanta quesiti vertenti “*sui programmi previsti dall'allegato A al decreto del Ministro dell'Istruzione 9 novembre 2021, n. 326*” e che “*La valutazione della prova scritta è effettuata sulla base dei quadri di riferimento redatti dalla commissione nazionale di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto ministeriale 9 novembre 2021, n. 326. La prova è valutata al massimo 100 punti ed è superata da coloro che conseguono il punteggio minimo di 70 punti*” (art. 3).

Il ricorrente ha regolarmente sostenuto e superato la prova scritta *computer based* per la specificata classe di concorso B015 “Laboratori di scienze e tecnologie elettriche

ed elettroniche”, con punti 72/100, ed è stato conseguentemente ammesso alla fase successiva, e cioè alla prova pratica ed alla prova orale.

In data 16.5.2022 il ricorrente ha sostenuto la prova pratica e in data 23.5.2022 ha sostenuto la prova orale.

In data **24.5.2022** venivano pubblicati i risultati della prova pratica e della prova orale e nella circostanza il ricorrente veniva a conoscenza di aver preso per la prova pratica un punteggio pari a 65.

DIRITTO

La ricorrente contesta il quesito, l'esito e la modalità di svolgimento della prova pratica, per i seguenti

MOTIVI

Violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione. Violazione e falsa applicazione dell'art. 3 della legge n. 241/1990. Violazione di legge ed eccesso di potere sotto il profilo della carenza di istruttoria e di motivazione e della errata valutazione dei presupposti. Carenza assoluta di motivazione. Ambigua e/o errata formulazione del quesito “*Come realizzare un Convertitore Analogico Digitale (ADC) a 4 bit con l'utilizzo dei comparatori*”.

Il ricorrente contesta l'ambiguità della formulazione del quesito della prova pratica “*Come realizzare un Convertitore Analogico Digitale (ADC) a 4 bit con l'utilizzo dei comparatori*”, nonché la pertinenza del circuito fornito dalla commissione d'esame, e ha incaricato il Prof. Angelo Lallo di San Marco in Lamis di redigere una relazione.

Si trascrive il contenuto della relazione del Prof. Lallo:

“Per realizzare questo tipo di circuito si segue una regola secondo cui tramite una serie di comparatori si confronta simultaneamente la tensione da convertire con le soglie $Q/2$, $3Q/2$, $5Q/2$, ... $15Q/2$. Il numero di comparatori fa capire in quale intervallo di quantizzazione cade V_{in} (tensione di ingresso); la rete combinatoria fornisce la codifica binaria in uscita.

Le soglie sono generate attraverso un partitore resistivo, quindi un comparatore per ogni soglia.

Un ADC a numero di bit in uscita richiede 2 elevato al numero di comparatori meno uno e 2 elevato al numero di resistori. Quindi, se i numeri di bit richiesti sono 4, abbiamo 2 elevato alla quarta, che corrisponde a 16 comparatori meno 1, quindi 15, e 16 resistori.

Oltre alla regola illustrata, abbiamo bisogno di una rete combinatoria di codifica dove vengono collegate tutte le uscite dei comparatori dalla quale verranno restituiti i quattro bit; quindi, abbiamo bisogno di un encoder con 15 ingressi e 4 uscite. Attraverso la conversione dell'encoder riusciamo ad ottenere le 16 combinazioni?

Il nominato consulente riporta nella relazione un esempio di circuito corrispondente a tre bit e quello fornito dalla commissione d'esame e conclude nei seguenti termini: ***“il circuito fornito dalla commissione di esame è ben diverso dal circuito che il titolo della prova lascia intendere, il circuito fornito non può mai essere un ADC in quanto mancano diversi componenti per far sì che il circuito fornito diventi un ADC a 4 bit”***.

Ne deriva che ***“è impossibile realizzare un ADC parallelo a 4 bit con solo 4 comparatori, in quanto le uscite dei 4 comparatori, come nel circuito fornito, non possono essere definiti bit ma sono solo dei livelli di tensione”***.

In presenza di un quesito mal formulato non può logicamente pretendersi alcunché dai candidati, tanto più in un caso, come quello in esame, in cui si verte in materia rientrante in un certo senso nel *genus* delle scienze esatte.

Se certamente compete all'amministrazione la formulazione dei quesiti, non può tuttavia ricondursi alla esclusiva discrezionalità tecnica dell'ente l'individuazione del contenuto coerente ed esatto della risposta, che deve invece potersi desumere con univocità dalla sua stessa formulazione e dal contesto tecnico-scientifico di fondo, da cui devono essere distintamente desumibili argomenti a favore della correttezza dell'una o dell'altra possibile risposta (cfr. Cons. Stato, Sez. III, n. 842/2019; Tar Lazio - Roma, Sez. terza-quater, n. 7392/2018). Nel caso di specie ciò non è avvenuto, atteso che il quesito formulato dall'amministrazione oggetto di sindacato appare inequivocabilmente non corretto.

DOMANDA CAUTELARE

Il *fumus boni iuris*, per quanto sopra dedotto, appare palese e di tutta evidenza.

Quanto al **pregiudizio grave ed irreparabile**, ricorrono i requisiti della gravità ed urgenza, stante la natura del pregiudizio derivante dal mancato inserimento in graduatoria.

In fattispecie simile, il **Tar Lazio, Sez. III Bis**, con **Ordinanza n. 3586/2022** ha ammesso con riserva la parte ricorrente alla fase successiva del concorso, ritenendo che la materia (in quel caso fisica, nel caso in esame scienze e tecnologie elettriche ed elettroniche) rientra nel *genus* delle scienze esatte e, pertanto, non opinabili.

Anche nel bilanciamento con l'interesse pubblico, si consideri che è nello stesso interesse dell'amministrazione non creare situazioni irreversibili.

In proposito, il Consiglio di Stato, in Adunanza Plenaria, con l'Ordinanza 20.12.1999 n. 2 (con la quale è stato ammesso con riserva un candidato al concorso per uditore giudiziario escluso dalle prove preselettive), ha precisato che l'ordinanza sospensiva del provvedimento di non ammissione alla partecipazione del concorso va concessa indipendentemente dalla fondatezza sostanziale delle pretese delle parti.

È stato così riaffermato il principio per cui la fase cautelare resta completamente scissa dalla successiva fase di merito al quale il provvedimento cautelare è strumentalmente collegato. Ciò che importa è che si giunga al merito *re adhuc integra*. Peraltro, con l'ammissione riservata dei candidati, l'Amministrazione evita solo il rischio di essere condannata per l'illegittima esclusione dei candidati e di assistere impotente alla "*invalidazione totale dell'intera procedura concorsuale*".

L'Adunanza Plenaria, in tal senso, con la decisione in commento, ha precisato come il pregiudizio prospettato dalla difesa erariale concernente l'aggravamento della procedura concorsuale a seguito dell'accoglimento dei ricorsi non costituisce valido motivo per rigettare l'istanza sospensiva, almeno sotto il profilo del *periculum in mora*. Infatti, l'aggravamento del procedimento per l'espletamento del concorso costituisce senz'altro un danno per la P.A., ma di entità inferiore rispetto al rischio del suo

annullamento. In tal senso si spiega la stringata affermazione dell'Adunanza Plenaria secondo cui *“il prospettato pregiudizio organizzativo appare recessivo”* di fronte al *“rischio per l'amministrazione di una invalidazione totale dell'intera procedura concorsuale”*.

Si insiste, pertanto, nella condanna dell'Amministrazione alla riammissione del ricorrente, anche con riserva, alla procedura concorsuale.

ISTANZA EX ARTT. 52, COMMA 2°, C.P.A E 151 C.P.C.

AL SIG. PRESIDENTE

Stante la necessità di estendere il contraddittorio nei confronti di tutti i docenti presenti nella graduatoria finale, si chiede **disporsi la notifica del presente ricorso per pubblici proclami** ai sensi degli artt. 52 c.p.a e 151 c.p.c., mediante pubblicazione sul sito web del Ministero dell'Istruzione e/o dell'USR Puglia.

CONCLUSIONI

Per tutto quanto innanzi esposto,

VOGLIA CODESTO ECC.MO T.A.R. LAZIO

Previa concessione di idonee misure cautelari, annullare i provvedimenti impugnati, richiamati nella premessa del presente ricorso, nei limiti dell'interesse dedotto e con ordine all'amministrazione di riammettere il ricorrente alla procedura concorsuale, il tutto con ogni consequenziale provvedimento di legge e con vittoria di spese e competenze di giudizio.

In sede di costituzione si verseranno i documenti come da separato foliaro.

Ai fini del pagamento del contributo unificato, il presente procedimento attiene a materia di pubblico impiego ed è di valore indeterminato, sicché è dovuto il contributo unificato per Euro 325,00.

Salvis iuribus.

Bari, li 21.7.2022

Avv. Michele Ursini